

Rating di legalità

Relazione ex art. 6, comma 1, DM n. 57 del 20 febbraio 2014 per l'anno 2018

PREMESSA

Con decreto n. 57 del 20 febbraio 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario ai sensi dell'art. 5 ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27".

In particolare, gli artt. 4 e 5 del DM in premessa, prevedono che le banche tengano conto del rating di legalità delle imprese nel processo di istruttoria ai fini della riduzione dei tempi e dei costi connessi all'erogazione del credito e che successivamente monitorino la persistenza del rating di legalità ed il relativo punteggio ai fini dell'eventuale revisione delle condizioni applicate a tale clientela.

NORMATIVA INTERNA E PROCEDURE

Conformemente al disposto di legge, il Gruppo Montepaschi ha recepito, nel processo di concessione e revisione del credito, il possesso del rating di legalità tra gli elementi da valutare ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste. Qualora non vi sia evidenza della valutazione del rating di legalità e del suo eventuale impatto sulla proposta, l'Organo Convalidante ha facoltà di rimandare l'istruttoria all'Organo Proponente per gli approfondimenti del caso.

Sotto il profilo applicativo, le informazioni relative al possesso del rating di legalità ed al suo utilizzo in fase di concessione dei finanziamenti saranno inserite, monitorate e rendicontate anche all'interno della nuova piattaforma informatica di supporto all'erogazione del credito attualmente in corso di realizzazione.

COMUNICAZIONE (ex art. 6, comma 1, del D.M. 57/2014)

Nel 2018, il Gruppo Montepaschi ha declinato richieste di finanziamento avanzate da n.10 imprese munite di rating di legalità: n. 6 risultavano caratterizzate da insufficiente merito creditizio, n.2 posizioni non sono state accolte per mancanza di dati aggiornati necessari alla delibera, n.1 pratica è decaduta in fase istruttoria per disinteresse del cliente e nel restante caso si è trattato di un declinato tecnico.